



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 28 novembre 2013

17014/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0080 (COD)**

**TELECOM 331
COMPET 880
CODEC 2767**

NOTA

della: presidenza

alle: delegazioni

n.prop.Comm.: 7999/13 TELECOM 60 COMPET 177 CODEC 686
+ ADD1 +ADD2 +ADD3 +ADD4 +ADD5 + ADD6

n.doc.prec.: 16634/13 TELECOM 323 COMPET 866 CODEC 2677

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
- Relazione sull'andamento dei lavori

La presente relazione, elaborata sotto la responsabilità della presidenza lituana, descrive i lavori finora svolti dagli organi preparatori del Consiglio e presenta un resoconto sullo stato di avanzamento dell'esame della proposta in oggetto.

ASPETTI PROCEDURALI

1. A seguito della pubblicazione nel 2010 di una comunicazione della Commissione dal titolo: "*La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale*"¹, in base alla quale sono state adottate le conclusioni del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (TTE) del 2-3 dicembre 2010², il 27 marzo 2013 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante *misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità* che ha come base giuridica l'articolo 114 del TFUE ³. La proposta rientra negli sforzi intrapresi dall'UE per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale europea relativi alla diffusione e all'uso della banda larga ad alta velocità entro il 2020 . Il Consiglio TTE del 6 giugno 2013 ha preso atto dei progressi compiuti tramite l'esame della proposta⁴. Nelle conclusioni del 25 ottobre, il Consiglio europeo ha rilevato che "dovrebbero essere adottate rapidamente misure legislative volte a ridurre i costi legati alla diffusione della banda larga." ⁵
2. Il Comitato delle regioni⁶ e il Comitato economico e sociale europeo ⁷ hanno adottato il proprio parere sulla proposta rispettivamente il 3-4 luglio e il 10 luglio e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo [ha adottato una relazione e una serie di emendamenti il 28 novembre].

¹ Doc. 13874/10.

² Docc. 16836/10 e 17068/10.

³ Doc. 7999/13.

⁴ Doc. 10088/13 e doc. 10457/13.

⁵ Doc. EUCO 169/13.

⁶ 2013/C 280/10.

⁷ TEN/519.

3. Sotto la presidenza lituana, il Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" ha esaminato la proposta durante quattro riunioni⁸ sulla base di alcuni poli tematici: accesso alle infrastrutture esistenti, coordinamento delle opere di ingegneria civile, (accesso all'equipaggiamento interno degli edifici e aspetti istituzionali (rilascio di autorizzazioni, organismi competenti)⁹. In molti casi l'esame in sede di Gruppo è proceduto parallelamente alle consultazioni nazionali, con la conseguenza che numerose delegazioni hanno mantenuto riserve d'esame sul testo o su sue parti e hanno potuto esprimere solo pareri preliminari. Per questi motivi la presidenza lituana non ha potuto elaborare un testo riveduto. Sulla base delle discussioni si può tuttavia individuare una serie di questioni e temi fondamentali, sollevati da parecchie delegazioni, sui quali sarà necessario un ulteriore ravvicinamento delle posizioni, come di seguito indicato.

SOSTANZA

4. Le misure proposte sono finalizzate a facilitare gli investimenti nella banda larga, ad esempio riutilizzando le esistenti infrastrutture fisiche, assicurando che le opere di ingegneria civile coinvolgano sistematicamente i potenziali investitori, semplificando il rilascio delle autorizzazioni, migliorando la disponibilità delle informazioni sulle infrastrutture fisiche che si prestano all'installazione di reti ad alta velocità e riducendo i costi di accesso per l'utente finale garantendo l'esistenza di un'adeguata infrastruttura fisica all'interno degli edifici di nuova costruzione. La proposta stabilisce diritti e obblighi per quanto riguarda: l'accesso ad un'infrastruttura fisica esistente; la trasparenza sull'infrastruttura fisica; il rilascio delle autorizzazioni; il coordinamento delle opere di genio civile; le infrastrutture fisiche all'interno degli edifici e la risoluzione delle controversie. Le delegazioni sostengono in generale l'obiettivo di ridurre i costi delle opere di ingegneria civile, che possono costituire fino all'80% dei costi complessivi dell'installazione, e di sfruttare in pieno le sinergie tra le reti di comunicazione elettronica e quelle di altri servizi pubblici. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta e che per varie ragioni è stata criticata da molte delegazioni (cfr. la relazione sull'andamento dei lavori di giugno), il risparmio per gli operatori (in termini di spesa in conto capitale - Capex) potrebbe ammontare al 20-30% dei costi di investimento complessivi, in base all'ipotesi che il 25% delle nuove installazioni si effettuerebbe su un'infrastruttura condivisa, il che si suppone che si tradurrebbe nel riuscire a risparmiare fino a 63 miliardi di EUR al massimo entro il 2020 su un importo stimato di 211 miliardi di EUR di investimento totale in reti NGA.

⁸ Il 5/9, 3/10, 22/10 e 12/11/2013.

⁹ Doc. 12318/13.

5. Per quanto riguarda i dettagli della proposta e in termini generali, non tutte le delegazioni sono convinte che le misure proposte siano proporzionate all'obiettivo perseguito e che i vantaggi percepiti siano superiori ai costi potenziali e ai maggiori oneri amministrativi. Riguardo all'attuazione della proposta, molte delegazioni fanno presenti le conseguenze per i titolari e i proprietari di beni immobili e le implicazioni sui diritti di proprietà, mentre le misure proposte potrebbero anche essere difficili da attuare nei paesi con una struttura federale. La scelta di una direttiva anziché un regolamento è pertanto una questione continuamente ricorrente nelle discussioni.
6. Riguardo al polo tematico relativo all'accesso all'infrastruttura esistente (articoli 2 e 3 e considerando da 11 a 16) e i corrispondenti *obblighi in materia di trasparenza* (articolo 4 e considerando da 17 a 20), la proposta stabilisce che gli operatori di rete, comprese le imprese di servizi di pubblica utilità (quali l'elettricità, il gas e i trasporti nonché l'acqua) dovrebbero soddisfare tutte le richieste ragionevoli da parte di società di telecomunicazioni di accedere alla loro infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di reti a banda larga ad alta velocità fisse e senza fili (superiori a 30 Mbit/s). Le delegazioni cercano chiarimenti sulle definizioni utilizzate e il loro nesso con quelle contenute in altri pertinenti strumenti legislativi dell'UE, come nel quadro normativo per le comunicazioni elettroniche dell'UE. Un dibattito più approfondito sarà in particolare necessario sulle definizioni di "operatore di rete" (occorre ad es. includere le aziende pubbliche dell'acqua potabile e le reti di telecomunicazioni, essendo queste ultime già sottoposte alle norme sulle telecomunicazioni?) e di "infrastruttura fisica interna all'edificio" (comprende ad es. elementi attivi/non attivi e sotterranei/di superficie?), nonché sul significato di "autorizzazione", "opere di profonda ristrutturazione", "opere di genio civile", e "reti di comunicazione elettronica ad alta velocità". Alcune delegazioni sono inoltre favorevoli all'inserimento di ulteriori definizioni come il "punto di concentrazione," lo "sportello unico di informazione" e l'"organismo nazionale per la risoluzione delle controversie". Inoltre, il significato delle richieste "ragionevoli" di accesso e le relative condizioni hanno bisogno di essere ulteriormente chiariti così come la procedura e i termini per presentare richieste di accesso all'infrastruttura fisica degli operatori di rete. Varie delegazioni ritengono che l'elenco dei criteri per rifiutare l'accesso alle reti debba essere esteso ad es. per motivi di protezione della proprietà intellettuale, dell'ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica o della salute pubblica. Non è infine arrivato a una conclusione l'esame delle modalità di risoluzione delle controversie sotto gli auspici di un "organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie".

7. Riguardo alla questione della *trasparenza*, l'istituzione e le funzioni del proposto "sportello unico" di informazione dovranno essere ulteriormente esaminate. Gli Stati membri sarebbero obbligati a mettere a disposizione degli operatori di telecomunicazioni le informazioni sulle infrastrutture esistenti attraverso tale sportello (un compito per le autorità nazionali di regolamentazione, a meno che non sia deciso altrimenti). Piuttosto che centralizzare l'accesso alle informazioni in tale sportello unico, alcune delegazioni sembrano propendere per considerare lo sportello più come un "portale" per lo scambio di informazioni (contatto e registrazione) sull'infrastruttura fisica, che potrebbe essere meno costoso e farraginoso da un punto di vista amministrativo. Alcune delegazioni hanno osservato che i termini proposti sono troppo brevi e che occorrerebbe prevedere tempi adeguati per una corretta attuazione dell'atto. Le delegazioni hanno proposto che bisognerebbe specificare espressamente che lo sportello unico può far pagare la diffusione delle "informazioni minime" che i pertinenti organismi e operatori devono fornire secondo scadenze prestabilite. Anche in tal caso vi sono disposizioni per la risoluzione delle controversie qualora le "informazioni minime" non siano fornite o rese disponibili: le relative modalità dovranno essere ulteriormente esaminate. E' stato anche suggerito che dovrebbe essere possibile limitare l'accesso alle "informazioni minime" per ragioni di sicurezza e integrità della rete o di gestione della stessa nonché per tutelare segreti commerciali. Sarà in generale necessario un dibattito approfondito su tale punto tenendo conto delle attuali prassi negli Stati membri e dell'orientamento generale delle delegazioni, propense a mantenere al minimo costi e oneri amministrativi .
8. Secondo le disposizioni proposte per il *coordinamento delle opere di genio civile* (articolo 5 e considerando 21 e 22) e i corrispondenti *obblighi in materia di trasparenza* (articolo 4), gli operatori di rete devono al riguardo avere il diritto di negoziare accordi riguardanti il coordinamento delle opere civili; le imprese che effettuano opere civili, integralmente o parzialmente finanziate con fondi pubblici, devono soddisfare eventuali richieste ragionevoli da parte degli operatori di telecomunicazioni, fatte salve determinate condizioni. Anche in tale contesto le delegazioni indicano che nella procedura proposta si dovrà tenere debitamente conto della protezione della proprietà intellettuale, dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza pubblica e di altri motivi di interesse generale. Esse cercano inoltre ulteriori chiarimenti sulle eventuali esenzioni dagli obblighi proposti per opere civili di "valore modesto" (una soglia non viene specificata nella proposta) e anche sulle modalità di risoluzione delle controversie in caso le parti non riescano a giungere ad un accordo.

9. Sulle disposizioni in materia di trasparenza relative a opere civili in corso o programmate, le richieste di informazioni da parte delle delegazioni sono grosso modo simili a quelle di cui al precedente punto 7 e riguardano tra l'altro l'insieme di "informazioni minime" che gli operatori di rete dovranno mettere a disposizione degli operatori di telecomunicazioni e il ruolo e le funzioni dello sportello unico al riguardo, che, come ritenuto da alcune delegazioni, dovrebbero incentrarsi sul monitoraggio della procedura di rilascio delle autorizzazioni piuttosto che sul suo coordinamento. Altre delegazioni hanno osservato che il periodo per la procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe avere inizio una volta presentati tutti i documenti necessari relativi alla richiesta, ossia quando quest'ultima è completa e occorre una certa flessibilità riguardo ai termini per il rilascio dell'autorizzazione.
10. In materia di equipaggiamento interno degli edifici (articolo 7 e considerando 26) nonché di accesso a tale equipaggiamento (articolo 8 e considerando 27 e 28) sono proposti alcuni obblighi riguardo all'installazione di infrastruttura fisica in edifici nuovi e in quelli sottoposti a opere di profonda ristrutturazione (ad es. quelle per cui è necessaria un'autorizzazione edilizia). Ad esempio, un'infrastruttura fisica predisposta per l'alta velocità fino al punto di terminazione della rete dovrebbe essere installata in edifici di nuova costruzione o notevolmente ristrutturati e i condomini dovrebbero essere forniti di un "punto di concentrazione" all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile agli operatori di telecomunicazioni. A parte le richieste di informazioni riguardanti la terminologia utilizzata nella proposta, ad es. per "opere di profonda ristrutturazione", "punto di terminazione della rete"(alla porta di casa dell'abbonato o al suo interno?) o "punto di concentrazione", le delegazioni hanno espresso preoccupazione per la questione fondamentale dei diritti dei proprietari dei beni immobili e sui costi che dovranno affrontare come risultato degli obblighi proposti. Sebbene la proposta preveda esenzioni dagli obblighi i cui costi siano sproporzionati, alcune delegazioni sostengono che non soltanto i fattori economici potrebbero costituire un motivo di esenzione ma anche, ad esempio, le considerazioni culturali e storiche. In generale sembra che sarà necessario approfondire il dibattito sulle implicazioni pratiche delle misure proposte e sulle eventuali conseguenze giuridiche, tenendo conto delle numerose parti coinvolte nel processo. Alcune delegazioni suggeriscono di esentare dagli obblighi alcuni tipi di edifici, quali monumenti e case di villeggiatura.

11. Sulla questione dell'accesso all'equipaggiamento interno degli edifici, le richieste d'informazione delle delegazioni, di carattere tecnico, pratico e giuridico, riguardano le condizioni a cui gli operatori di telecomunicazioni potrebbero far terminare le reti a banda larga ad alta velocità o accedere a un'infrastruttura interna agli edifici predisposta per l'alta velocità al "punto di concentrazione" o, in caso un edificio non sia pronto per la banda larga ad alta velocità, far terminare la loro rete nell'edificio privato di un abbonato. A quanto pare, circolano diffuse preoccupazioni tra le delegazioni su tali disposizioni connesse ai (alla protezione dei) diritti di proprietà dei proprietari di beni immobili e delle loro infrastrutture. Permangono perplessità anche riguardo a modalità e termini previsti dalla procedura proposta per la risoluzione delle controversie.
12. Infine, per quanto riguarda gli aspetti istituzionali-rilascio di autorizzazioni (articolo 6 e considerando 23, 24 e 25) e gli organismi competenti (articolo 9 e considerando 29, 30 e 31), per le delegazioni non è ancora chiara la procedura proposta per avere accesso alle informazioni su particolari opere civili e la presentazione delle domande di autorizzazione tramite lo "sportello unico di informazione", che dovrebbe agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e verificare il rispetto dei termini applicabili, come il proposto ma discutibile termine generale di 6 mesi che hanno le autorità locali per rilasciare o rifiutare un'autorizzazione per opere civili ai fini dell'installazione di reti a banda larga ad alta velocità. Anche in questo contesto, alcune delegazioni sono contrarie alla soluzione di uno sportello unico integrato e propongono invece un "portale" di informazione meno costoso e meno complesso, dove le pertinenti entità e autorità possano mettersi in contatto e dove sia inoltre possibile fare domanda direttamente alla pertinente autorità anziché lo sportello unico. A meno che gli Stati membri non decidano altrimenti, le autorità nazionali di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni assolvono le funzioni dell'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie e dello sportello unico avranno il potere di imporre sanzioni; alcune delegazioni temono al riguardo maggiori oneri amministrativi e costi per le loro autorità nazionali di regolamentazione ed altre delegazioni si chiedono se sia opportuno porre le autorità nazionali di regolamentazione (del settore delle telecomunicazioni) al centro di tutte le attività intersettoriali oggetto della proposta. Alcune delegazioni preferiscono che gli Stati membri decidano in merito all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie, allo sportello unico di informazione per l'accesso alle informazioni e al punto di contatto unico per le autorizzazioni, piuttosto che far riferimento alle autorità nazionali di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni che esercitano queste funzioni come regola generale.

PROSPETTIVE

13. Tenendo conto che gli interventi generali delle delegazioni durante l'esame della proposta erano finora soprattutto volti a chiedere ulteriori chiarimenti sulle disposizioni, sarà necessario proseguire i lavori su disposizioni particolareggiate in sede di Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" , in modo che la presidenza possa elaborare un testo che rispecchi la posizione del Consiglio sulla proposta. Si esortano le delegazioni a sostenere al riguardo la presidenza e le eventuali proposte di carattere redazionale degli Stati membri saranno debitamente prese in considerazione. La forma dello strumento giuridico (regolamento o direttiva) è una questione ricorrente in tutta la proposta - che in fin dei conti riguarda principalmente e direttamente le misure a livello locale che hanno soltanto effetti transfrontalieri indiretti - ; a tale riguardo sembra che vi sia un sostegno assai ampio in favore di una direttiva.
14. La commissione per l'industria (ITRE) del Parlamento europeo voterà sulla proposta il 28 novembre e si prevede che in tale occasione sarà assegnato al relatore l'incarico di avviare colloqui esplorativi con il Consiglio per la conclusione del fascicolo in prima lettura e prima della fine dell'attuale legislatura. La presidenza informerà a tempo debito il Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" in merito ai risultati della votazione del Parlamento.

*

* *

Previo esame in sede di Coreper il 27 novembre, la presidenza presenterà al Consiglio la presente relazione sull'andamento dei lavori invitandolo a prenderne atto.